



**COMUNE DI LOMAGNA  
PROVINCIA DI LECCO**

Via F.lli Kennedy, 20 - Tel. 0399225126 - Fax 0399225135  
Codice Fiscale 00504810136

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*N° 18 del 11/03/2019*

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE MISURA DELLE PERCENTUALI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2019 E APPROVAZIONE AMMONTARE DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.**

L'anno 11/03/2019, addì undici del mese di Marzo alle ore 21:02, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.

All'appello risultano:

	<b>Nome</b>	<b>P</b>	<b>A</b>		<b>Nome</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
1	FUMAGALLI STEFANO	SI		8	ZANIRATO STEFANO	SI	
2	MANTOVANI EMMA	SI		9	CRIPPA FRANCESCO	SI	
3	MANGANINI PIERANGELO	SI		10	SALA MAURO	SI	
4	COMI SIMONE	SI		11	BONANOMI ALBERTO	SI	
5	CASTURA' STEFANIA	SI		12	MARINO MARIA CHIARA	SI	
6	VALENTINO GIUSEPPE	SI		13	MAGELLA ANDREA	SI	
7	CITTERIO CRISTINA MARIA	SI					

PRESENTI: 13

ASSENTI: 0

Assessore esterno: Crippa Marianna

Assiste Il Segretario Comunale dott. Giovanni Balestra il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede Il Sindaco Stefano Fumagalli.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE MISURA DELLE PERCENTUALI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2019 E APPROVAZIONE AMMONTARE DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.**

SINDACO

Punto numero 10, ex 9: "Imposta municipale propria (IMU); approvazione misura delle percentuali di imposta per l'anno 2019 e approvazione ammontare delle detrazioni per l'anno 2019". Cedo la parola all'assessore Manganini.

ASSESSORE MANGANINI

Abitazione principale ... (parola non chiara)... lo 0,40, che è solo per le categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, con detrazioni pari a 200 euro da rapportare al periodo dell'anno dell'utilizzo, aliquota ordinaria 0,90 per le aree edificabili e per gli altri fabbricati. Aliquote agevolate, assimilato ad abitazione principale, purché non locata, l'unità posseduta da anziani e disabili, residenti in istituto di ricovero o sanitari, riduzione nella misura del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili, riduzione nella misura del 50% della base imponibile per le unità concesse in uso gratuito, apparenti in linea retta di primo grado, con contratto registrato e nel limite di un'unità abitativa, oltre a quella in cui si risiede, entrambi nello stesso Comune, per cui avremo un gettito di imposta per le abitazioni principali A1, A8 e A9 di pertinenza, aliquota allo 0,40 di competenza comunale 2.000 euro, aliquota ordinaria più usi gratuiti 910.000 euro. Mi è sfuggita l'ultima pagina, quindi la prima rata di acconto sarà in scadenza il 16 giugno 2019, esclusivamente le abitazioni principali accatastati A1, A8 e A9 e relative pertinenze, altri fabbricati, aree edificabili. Dal 15 maggio 2019 sarà attivo il servizio IMU facile, pagamenti con F24. Sul sito del Comune di Lomagna, è reso disponibile un foglio di calcolo per il calcolo dell'Iva dovuta, seconda rata a saldo, 16 dicembre 2019, esclusivamente sempre le abitazioni principali accatastati in A1, A8 e A9 e altri fabbricati. È consentito anche per questo tributo il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2019. A titolo solo esemplificativo, ho fatto calcolare delle categorie a tipo, allora una categoria di industria, un fabbricato di 5.000 metri quadri, si passa con l'aliquota dall'8, 5 che era pari a 13.052 euro, a 13.800 euro, quindi un aumento di 768.000 euro, di 668 euro. Questa fascia è quella che copre la maggior parte dell'aumento, no che quando ho illustrato il bilancio, era pari a 90.000 euro, quindi diciamo che su 90, 50.000 euro sono relativi a questa fascia alla categoria D. A esempio invece per la categoria C3 laboratorio, un laboratorio artigianale di 370 metri quadri, passa da 1.590 a 1.684, quindi con un aumento di 94 euro. Categoria A2 è un'abitazione di 105 metri quadri, passa da 796 a 843, quindi con un aumento di 47 euro. Se poi aggiungiamo il box di circa 22 metri quadri, c'è un aumento di altri 10 euro, per cui per un'abitazione è all'incirca attorno alle 50 - 60 euro per un'abitazione abbastanza spaziosa. Uffici circa 200 metri quadri, c'è un incremento da 2.120 a 2.245, quindi 125 euro, per un negozio di circa 150 metri quadri, si passa da 1.064 a 1.127 e quindi con un aumento di 63 euro. Ho concluso.

SINDACO

Grazie assessore Manganini. Ci sono interventi?

CONSIGLIERE BONANOMI

Una curiosità.

SINDACO

Prego.

CONSIGLIERE BONANOMI

Solo 2.000 euro per le abitazioni di lusso diciamo, vuol dire su Lomagna ce n'è solo una. Grazie.

SINDACO

Calcolato rapidamente. Ci sono altri interventi? Prego ... (intervento fuori microfono)...

CONSIGLIERE SALA

Volevo chiedere, nel Consiglio scorso non mi ricordo più se era stato lei signor Sindaco o l'assessore Manganini, aveva detto che l'aumento dell'IMU era dovuto al passaggio di una quarantina di abitazioni secondarie e abitazioni principali, ma può quaranta abitazioni portare

uno scostamento così per fare aumentare l'IMU ... (intervento fuori microfono)...

SINDACO

No, in realtà non è stato detto così. Mi spiego ... (sovrapposizione di voci)...

CONSIGLIERE SALA

L'ho interpretato così. L'ho capita così.

SINDACO

Esatto...

CONSIGLIERE SALA

... ma non solo io.

SINDACO

Infatti ho visto che non è stato... allora è l'occasione per spiegarla. Effettivamente è vero, mi ero dimenticato, così almeno posso... allora c'è stato questo passaggio da abitazione che pagava l'IVA, abitazione secondaria, se il proprietario entra ad abitare, diventa abitazione principale. No, no, questa qua è per spiegare i passaggi. L'altra questione, invece l'IMU non è stata aumentata per questa cosa qua. L'IMU è stata aumentata perché già l'anno scorso, sono aumentati dei costi legata alla... adesso non ricordo più e per coprire questi costi, lo scorso anno è stata utilizzata l'entrata straordinaria legata alla riscossione dei vecchi tributi che l'Ufficio Tributi ha lavorato su determinate categorie e si è portata in casa dei tributi non pagati gli anni precedenti, quindi le spese aumentate lo scorso anno, sono state coperte con questa entrata straordinaria. Avendo già fatto questo lavoro lo scorso anno e avendo visibilità delle entrate straordinarie molto meno ovviamente perché se hai già preso l'anno scorso le entrate straordinarie, ipotizzi che questi non vadano a ripetere di non pagare, ma lo pagano regolarmente e quindi è stato necessario coprire quelle spese in più che già ci sono state lo scorso anno, con l'aumento dell'IMU. Questo aumento dell'IMU serve a coprire quello che l'anno scorso è stato coperto con queste entrate straordinarie.

CONSIGLIERE SALA

Adesso l'ha spiegato in questa maniera.

SINDACO

No, no, ho letto ... (sovrapposizione di voci)... ho riletto i verbali.

CONSIGLIERE SALA

Una delle cause era il passaggio di 40 ... (sovrapposizione di voci)...

SINDACO

Ho riletto i verbali e non è così. Ci sono verbali, per fortuna registrati e non è così, perché anch'io...

CONSIGLIERE SALA

Era nel Consiglio aperto.

SINDACO

Sì, sì, i verbali sono registrati, quindi sono certo che questa cosa qua sia stata spiegata in egual modo, anche perché poi c'erano le slide. Prego.

ASSESSORE MANGANINI

Direi solo una cosa, ho detto che le 40 unità ci hanno portato 20.000 euro in meno, non 90, per cui il problema è che avremo... la differenza è di 70.000, che 20.000 è coperta da questa parte qua e l'altro 70.000 è il resto. Non mi sono mai sognato di dire che 40 unità ci davano un mancato ingresso di 90.000 euro, erano 20.000 euro, ma gli 70 è legato al saldo, è legato al fatto che come ha detto il Sindaco, le spese che abbiamo rilevato con le variazioni di bilancio durante tutto l'anno 2018, sono state coperte da maggiori entrate, maggiori entrate che non abbiamo in questo momento, non abbiamo assolutamente visibilità, per cui l'operazione, a malincuore, ovviamente non è che un'Amministrazione uscente... o tagliamo le scese, tagliamo i servizi, oppure facciamo questa operazione di aumentare di mezzo punto o di uno. Questo è quanto.

CONSIGLIERE SALA

Sono curioso di sentire anch'io la registrazione ... (sovrapposizione di voci)...

SINDACO

No, sono abbastanza certo perché avendo visto che è stata riportata questa motivazione da più parti e avendo sentito un paio di persone che me l'hanno detto, anch'io stesso ho detto: "Non posso aver detto una cosa del genere" e sono andato a rivedere i verbali.

CONSIGLIERE SALA

L'interpretazione è stata quell'altra.

SINDACO

Sì, però leggendo i verbali, caspita ci vuole un po' di fantasia a dare quell'interpretazione lì, perché dopo ci saranno i verbali registrati tra l'altro, quindi alla fine... e dai verbali registrati si evince che sì è stata data una voce di diminuzione delle entrate legata a questo passaggio, ma nei 20.000 euro e il restante è spiegato, come l'ho spiegato adesso, per sostituire quell'entrata straordinaria, che c'è stata l'anno scorso per quella motivazione che ho detto prima, di riscossione sui vecchi tributi non pagati. Grazie per avermelo ricordato .... (sovrapposizione di voci)

CONSIGLIERE SALA

È stato più chiaro adesso della volta scorsa.

SINDACO

Prego.

ASSESSORE MANGANINI

Se volete far mente locale, partiva da questa slide, nel senso che la differenza passando da 842 a 912 è pari a 70. La motivazione che vi ho fornito, era 20.000 euro relativo questa trasformazione per 40 unità abitative e poi invece l'aumento di 90.000 che il mezzo punto che andiamo a deliberare questa sera. Grazie.

SINDACO

Se non ci sono altri interventi, metterei ai voti il punto 10 ex 9: "Imposta municipale propria (IMU); approvazione misura delle percentuali di imposta per l'anno 2019 e approvazione ammontare delle detrazioni per l'anno 2019". Chi è contrario? Chi si astiene? 1 astenuto. Chi è a favore? Il resto dei presenti, 8.

Si procede a votazione per alzata di mano:

Contrari: 4 (Sala, Marino, Magella, Bonanomi).

Astenuti: 1 (Valentino).

Favorevoli: 8.

Esito della votazione: approvata.

Votiamo anche in questo caso l'immediata eseguibilità. Chi è contrario? Chi si astiene? Chi è a favore?

Si procede a votazione per alzata di mano dell'immediata esecutività.

Contrari: 4 (Sala, Marino, Magella, Bonanomi).

Astenuti: 1 (Valentino).

Favorevoli: 8.

Esito della votazione: approvata.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il proprio Regolamento vigente relativo alla disciplina dell'imposta unica municipale (IUC), comprendente, nella parte quarta, anche l'imposta municipale propria (IMU), in modifica relativamente alla parte TARI in data odierna;

Richiamata la deliberazione di G.C. 35 del 19.04.2014, avente per oggetto: "IMU - Determinazione dei valori minimi delle aree edificabili quale indirizzo per l'attività di verifica dell'ufficio tributi. Conferma valori da 1.01.2014 in regime di IUC", le cui indicazioni si intendono ribadite anche per il corrente anno 2019;

Dato atto delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio anno 2019, ed in particolare alla mancata conferma del cosiddetto "Blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali" (blocco introdotto con la Legge di Stabilità dell'anno 2016 e ribadito per le annualità 2017 e 2018) e della conseguente possibilità concessa agli Enti di aumentare le aliquote/tariffe per il corrente anno 2019, rispettando comunque i limiti previsti dalle disposizioni normative in materia;

Richiamato quanto previsto dal comma 703 dell'art. 1 della L. 147/2013, che istituiva la IUC e che lasciava invariata la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Dato atto, altresì, che il co. 2 dell'art. 13 del D. L. 6.12.2011 n. 201, modificato dal co. 707 dell'art. 1 della L. 147/2013, ha stabilito, tra l'altro, che l'imposta municipale propria **non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa** (pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), **ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al co. 7 e la detrazione di cui al co. 10 della medesima normativa;

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del D. Lgs. 14.3.2011 n. 23 confermava la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D. Lgs. n. 446/1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 13, commi da 6 a 9-bis del citato D. L. 201/2011, come successivamente modificato, le aliquote dell'Imposta Municipale propria sono modulabili come segue:

- 1) ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%)
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%)
- 3) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE:
  - a) FINO ALLO 0,40 PER CENTO nel caso di:
    - immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni);
    - immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
    - immobili locati;
- 4) a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Da atto, altresì, che ai sensi del co. 708 dell'art. 1 della L. 147/2013, a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, in L. 214/2011;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché le relative pertinenze**, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione per abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e che in tal caso il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Ritenuto di proporre le sotto indicate aliquote per l'applicazione dell'IMU nell'anno 2019 e precisamente:

- a) 0,40% abitazione principale e pertinenze (**unicamente per le categorie A/1-A/8-A/9**)
  - 0,90% aliquota ordinaria (altri fabbricati, aree edificabili);
  - 0,46% aliquota per alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,



comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, istituite in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/1977);

b) le detrazioni previste dalla normativa vigente:

- € 200,00 abitazione principale (categorie A/1-A/8-A/9) e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari, (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, istituite in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/1977), da portarsi eventualmente in detrazione per eccedenza anche sulla pertinenza;

Considerato che il gettito IMU per l'anno 2019, tenuto conto delle agevolazioni di cui sopra e di quelle comprese nel Regolamento IUC - parte quarta relativa all'Imu -, può essere ottenuto con l'applicazione, alla base imponibile stimata, delle aliquote, detrazioni e agevolazioni sotto indicate:

Oggetto di imposta	Aliquota	Gettito stimato arr.to
ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE al netto delle detrazioni di legge (A/1-A/8-A/9)	0,40%	€ 2.000,00
ALTRI FABBRICATI, AREE EDIFICABILI ;	0,90%	€ 910.000,00
<b>gettito</b>		€ 912.000,00
<b>stimato</b>		

Visto l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicati, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Omissis"*;

Dato atto che il D.M. del 25.01.2019 (pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2.02.2019) ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 al 31 marzo 2019;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 bis del D.L. 201/2011 *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile, In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazioni si intendono prorogate di anno in anno"*.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso da parte del Responsabile dell'area Tributaria, ai sensi degli artt. 49 co. 1 e 147/bis, co. 1 del D. Lgs 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa per la motivazione indicata nella nota allegata;

Dato atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso dal Responsabile dell'area finanziaria, ai sensi degli art. 49 co. 1, e art. 147/bis, co. 1 del T.U.E.L - D. Lgs 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile per la motivazione indicata nella nota allegata;

Visto l'art. 72, co. 1 e 2, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, a termini dei quali, salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi e dallo Statuto per i quali si richieda un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quanto abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti,

ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti, con l'avvertenza che i Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 contrari (Sala, Marino, Magella, Bonanomi) e n. 1 astenuti (Valentino), resi nelle forme e con le modalità previste dalla legge;

### **DELIBERA**

1. fatto riferimento alle premesse che qui si intendono riportate ed assentite, dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 ed ha valore regolamentare;

2. stabilire per l'anno 2019 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica:

- a) 0,40% abitazione principale e pertinenze (**unicamente per le categorie A/1-A/8-A/9**)  
0,90% aliquota ordinaria (altri fabbricati, aree edificabili);  
0,46% aliquota per alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, istituite in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/1977);

- b) le detrazioni previste dalla normativa vigente:  
- € 200,00 abitazione principale (categorie A/1-A/8-A/9) e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari, (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, istituite in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/1977), da portarsi eventualmente in detrazione per eccedenza anche sulla pertinenza;

3. dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2019;

4. Trasmettere telematicamente la presente deliberazione al ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 4033/2012 del 28/2/2014;

5. trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dei Servizi - Settore Tributario e Settore Economico finanziario per gli adempimenti di competenza.

"Inoltre, stante l'urgenza, per permettere la trasmissione per via telematica, della presente deliberazione sul sito informatico tenuto dal MEF,

Visto l'art.134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 contrari (Sala, Marino, Magella, Bonanomi) e n. 1 astenuti (Valentino), resi nelle forme e con le modalità previste dalla legge;

### **ULTERIORMENTE DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile".

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Stefano Fumagalli

*Firmato digitalmente*

Il Segretario Comunale  
dott. Giovanni Balestra